



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA
E DEI COMUNI DEL CRATERE

Chieti

A

Comune di Ortona (CH)
protocollo@pec.comuneortona.ch.it

Epc

Resp. Prot. 5673 del 21/04/2020
Class 34.43.04/23.3
Ref. Is. 10918 del 20/04/2020
Allegati 0

Oggetto: Ortona (CH) – Piano Demaniale Marittimo Comunale: Area costiera compresa tra il fiume Foro e Stazione di Tollo – Concessioni Demaniali Stagionali Richiesta Parere Preventivo – **Riscontro** [P 5673/20]

Con riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta il 20/04/2020 e acquisita il 21/04/2020 al prot. con il n. 5673, questa Soprintendenza:

- richiamato il Tavolo Tecnico tenutosi in data 28.01.2020 presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere tra la Soprintendenza, il comune di Ortona e i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Ortona, nel quale sono state concordate le linee progettuali di coordinamento per l'attuazione dei progetti sulle concessioni demaniali per la stagione balneare 2020;

- tenuto conto che le concessioni, la cui individuazione è stata stabilita con Delibera G.C. n. 43 del 19/03/2020, saranno affidate sulla base di specifico avviso pubblico, e che per tale ragione è stato concordato che per la stagione balneare 2020 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Abruzzo può esprimere un parere preventivo ai fini della tutela del paesaggio con il quale sono dettati i presupposti progettuali e le linee di indirizzo tecnico che dovranno essere rispettate nelle proposte;

- considerato che dalla suddetta Delibera G.C. n. 43 si rileva che per la stagione balneare 2020 saranno affidate cinque Concessioni Demaniali, in riduzione rispetto alle dieci concessioni 2019 e considerato che a seguito di rilievi effettuati con drone e graficizzati su tavola di sovrapposizione con il Piano Demaniale Marittimo vigente sono evidenziate tre zone con diverse caratteristiche, quella con vegetazione spontanea da destinare alla tutela integrale, come concordato nel tavolo tecnico del 28 gennaio, quella con accumuli di sabbia che costituiscono naturale protezione della costa e quindi non sono di fatto adatte all'utilizzo per ombreggio e quella con arenile disponibile;

- considerato che la proposta di distribuzione delle cinque concessioni demaniali prevede: per le concessioni CPO-03, CPO-04 e CPO-12 l'utilizzo dell'intera area in concessione a disposizione per il posizionamento degli ombreggi, tenuto conto della totale assenza di aree a vegetazione spontanea e di accumuli di sabbia morfologicamente rilevanti; per le concessioni CPO-05 e CPO-07 è prevista la conservazione integrale della fascia di vegetazione e sabbia da tutelare. Il posizionamento degli ombreggi sull'arenile in prossimità del mare e un'estensione laterale della concessione per il solo montaggio di ombrelloni;

tutto ciò premesso questa Soprintendenza ritiene che la proposta distributiva sia da ritenersi idonea per la conservazione e la tutela dell'arenile della porzione di area costiera compresa tra il Fiume Foro e la stazione di Tollo, con particolare riferimento alla protezione del paesaggio naturale e alla morfologia della spiaggia, dove è naturalmente possibile riconoscere la proliferazione di specie faunistiche e floristiche tipiche del territorio marino autoctono. Nello specifico,

Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismoSOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA CITTA'
DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

COMUNE DI ORTONA - C_g_44 - 0011845 - Ingresso - 30/04/2020 - 11:05

PEC: mibact_sabap-0006106@beniculturali.it
PEC: sabap-abr@beniculturali.it

la proposta di sottrarre la porzione di spiaggia più interna al posizionamento degli ombrelloni garantisce il totale ripristino della condizione *ex ante* della spiaggia al termine della stagione balneare.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, si ricorda a codesta Amministrazione che la posa di ombreggi e di qualsiasi altra struttura è comunque da autorizzare ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e che, pertanto, tutti i progetti dovranno essere sottoposti al procedimento di autorizzazione paesaggistica.

A tal proposito e nell'ottica dell'auspicabile collaborazione tra amministrazioni, questa Soprintendenza rileva l'importanza di redigere progetti di sistemazione delle aree che siano compatibili con lo spazio tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a) e per tale ragione si propongono alcuni accorgimenti progettuali che sono da ritenere compatibili con la tutela della spiaggia e del sistema naturale del contesto di riferimento e che codesta amministrazione vorrà considerare nella valutazione dei progetti proposti, che dovranno essere essenziali e garantire il minimo impatto sulla spiaggia:

- per quanto concerne la scelta delle colorazioni e dei materiali sono da preferire le tinte naturali nei toni dell'avorio e del colore della sabbia, al fine di consentire la mitigazione dell'impatto degli ombreggi e delle attrezzature balneari nel contesto paesaggistico di riferimento;
- in considerazione della riduzione del numero di concessioni intervenute rispetto alle concessioni del 2019, la sistemazione degli ombreggi può essere riferita alle tipologie previste nel vigente Piano Demaniale Marittimo, ferma restando la scelta delle colorazioni uniformi e dei materiali;
- eventuali passerelle potranno essere realizzate in legno (o tek o materiale che abbia finiture simili al legno) ed il montaggio delle stesse dovrà essere rispettoso della superficie su cui verranno apposte;
- per quanto concerne il montaggio di piccoli manufatti per i servizi igienici e per il rimessaggio di attrezzature, si rileva la necessità di porre attenzione alla progettazione degli stessi, affinché siano realizzati su pedane semplicemente appoggiate o con piccoli pilastri che non danneggino la vegetazione presente, preferibilmente a ridosso delle proprietà private e raggiungibili tramite le passerelle, al fine di evitare l'ingombro dei volumi in prossimità dell'arenile. I servizi igienici, che non potranno essere della tipologia tradizionale data la carenza di sottoservizi accessibili dall'arenile, potranno essere della tipologia bagno chimico in numero non superiore a due per ciascuna concessione, sistemate in posizione ravvicinata su pedana e completamente rivestite con recinzione in legno, al fine di nascondere completamente le strutture. Nella medesima modalità si potrà realizzare una struttura temporanea per ciascuna concessione per il rimessaggio degli attrezzi, di piccole dimensioni e non più ampia della struttura del servizio igienico;
- per la pulizia della porzione di spiaggia a conservazione integrale sia utilizzata la pulitura manuale, senza l'utilizzo di macchinari aggressivi che possano danneggiare la vegetazione e il possibile annidamento di fauna autoctona.

Si resta a disposizione per ogni altro chiarimento

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. EMANUELA CRIBER
emanuela.criber@beniculturali.it
ARCH. ALDO GIORGIO PEZZI
aldogiorgio.pezzi@beniculturali.it

ECr/AGP

IL DIRETTORE
Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA CITTA'
DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE

Via degli Agostiniani, 14 - 66100 CHIETI - Tel 0871 32951

COMUNE DI ORTONA - PEC: miabap-abr@beniculturali.it - Ingresso - 30/04/2020 - 11:05

PEC: sabap-abr@beniculturali.it